

IMPOSTA UNICA COMUNALE- IUC Informativa

1. Codici tributo F24 per versamenti ordinari

Fattispecie	Codice IMU	Codice TASI
Abitazione principale e pertinenze	3912	3958
Fabbricati rurali ad uso strumentale		3959
Fabbricati produttivi categoria D	3930 Comune 3925 Stato	
Terreni agricoli	3914	
Aree fabbricabili	3916	3960
Altri fabbricati	3918	3961

2. Codice comune per versamenti al Comune di Arpino

Il codice da utilizzare è A433

3. Scadenze

Scadenze	IMU	TASI
16 giugno 2014	Acconto oppure unica soluzione	Acconto oppure unica soluzione
16 dicembre 2014	Saldo	Saldo

4. Aliquote e Detrazioni

Fattispecie	IMU	TASI
Abitazione principale e	3,4 per mille (dovuta per cat.	2,6 per mille
relative pertinenze (una per	A1, A8, A9 con detrazione €	(Detrazione €300,00
categoria catastale C2, C6 e	200,00)	sogg.passivi non fiscalmente a
C7)		carico di altri soggetti, il cui
e fattispecie equiparate*		ISEE vigente non sia superiore
		ad € 5.000,00
Altri fabbricati	10,6 per mille	0,00
Comodato d'uso**	9,6 per mille	0,00
Fabbricati rurali strumentali	esenti	1 per mille
di cui al comma 8		
dell'articolo 13 del decreto-		
legge n. 201 del 2011		

- * Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini
- Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato iscritti all'AIRE a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- ** Per le abitazioni concesse dal soggetto passivo in comodato gratuito ai parenti di 1° grado che la utilizzano come abitazione principale (ovvero l'immobile in cui il comodatario abbia sia residenza anagrafica che dimora abituale) è prevista la minore aliquota del 9,6 per mille. Per poter usufruire di tale agevolazione il proprietario dell'immobile dovrà denunciare la su descritta condizione entro il 30 giugno dell'anno successivo allegando copia dell'atto di comodato regolarmente registrato.

5. Valore

Il versamento deve avvenire in AUTOLIQUIDAZIONE da parte del contribuente.

- Il VALORE IMU e TASI per un FABBRICATO è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:
- 160 per fabbricati classificati nel gruppo catastale A (tranne A10) e nelle categorie catastali C2, C6 e C7;
- 140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4 e C5;
- 80 per fabbricati classificati nelle categorie catastali A10 e D5;
- 65 per fabbricati classificati nel gruppo catastale D (tranne D5);
- 55 per fabbricati classificati nella categoria catastale C1.
- Il VALORE IMU per un TERRENO è ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a:
- 75 per terreni, compresi quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- 135 per terreni, compresi quelli non coltivati, posseduti da altri soggetti.

I terreni agricoli nel Comune di Arpino sono esenti salvo diversa disciplina di cui al comma 5 bis art. 4 del d.l. 16-2012 e s.m.i.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il valore imponibile IMU e TASI è ridotto del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico (art. 10 D.Lgs. 42/2004) e per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

6. Ravvedimento

L'OMESSO, TARDIVO o PARZIALE VERSAMENTO dell' IMU e/o della TASI dovuta alle scadenze previste comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del 30% degli importi non versati o versati in ritardo. Il contribuente può evitare l'applicazione integrale della sanzione mediante lo strumento del RAVVEDIMENTO OPEROSO, attraverso il versamento spontaneo di: imposta dovuta e non versata, sanzione amministrativa nella misura ridotta e interessi legali maturati, come segue:

Ravvedimento "SPRINT"	Ravvedimento "BREVE"	Ravvedimento "LUNGO"
dal 1° al 14° giorno di ritardo (17 giugno - 30 giugno 2014)	dal 15° giorno ed entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento	oltre i 30 giorni ed entro un anno
Sanzione incremento dello 0,2% a giorno fino al 2,8%	Sanzione 3% dell'imposta dovuta e non versata (pari a 1/10 della sanzione intera)	Sanzione 3,75% dell'imposta dovuta e non versata (pari a 1/8 della sanzione intera)
Interessi 0,003% al giorno calcolato su importo imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno in cui si effettua il pagamento compreso	Interessi 0,003% al giorno su imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento	Interessi 0,003% al giorno su imposta dovuta e non versata moltiplicato per i giorni a partire dal 1° giorno successivo alla scadenza fino al giorno (compreso) in cui si effettua il pagamento

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta.